

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 1° marzo

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel corso della **32esima puntata** di Euroconference In Diretta, dopo l'analisi di tutte le novità della **scorsa settimana**, sono state **approfondite** le **modalità di trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate** per la predisposizione del **730 precompilato**.

Successivamente l'attenzione si è soffermata sugli **interventi di eliminazione delle barriere architettoniche**, mentre, durante la sessione **approfondimento**, è stato illustrato come la **compensazione con un credito inesistente non completi l'adesione da parte del contribuente**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma *Evolution*.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. SUPERBONUS E INTERVENTI NON ANCORA ASSEVERATI

2. CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI: SANZIONI PER CREDITO INESISTENTE O NON SPETTANTE?

1. SUPERBONUS: PROROGA 30 GIUGNO 2022 E APPROVAZIONE DELL'UE

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** **In Diretta** ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Trasmissione facoltativa dati per precompilato: sanzioni

Se volessi trasmettere facoltativamente i dati sulle erogazioni liberali, potrei essere sanzionato in caso di errore?

B.V.

Come noto, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000.

Non trova applicazione, nei casi di violazioni plurime, il “cumulo giuridico”.

Se la trasmissione è stata effettuata soltanto in via facoltativa non trovano applicazione le sanzioni, salvo nel caso in cui l'errore abbia determinato un'indebita fruizione di detrazioni/deduzioni.

9

Comunicazione spese e amministratore di condominio minimo

Comunicazione spese amministratore di condominio MINIMO: la comunicazione della cessione del credito è stata effettuata con la nuova comunicazione di cessione del 110%. Va fatta comunque anche la comunicazione dell'amministratore MINIMO?

D. S. M.

Sì, in quanto i due adempimenti non possono essere confusi. La comunicazione dell'opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura è infatti un adempimento diverso rispetto alla comunicazione dei dati che gli amministratori di condominio devono effettuare entro il 16 marzo per comunicare le spese sostenute nell'anno precedente con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

Con riferimento a quest'ultima comunicazione è stato precisato che:

- se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore, quest'ultimo è tenuto ad effettuare la comunicazione degli interventi effettuati,

- se, invece, i condòmini del cd "condominio minimo" non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio, ad eccezione del caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito. In quest'ultimo caso il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto.

8

Indebita compensazione: soglia di rilevanza penale

Quale è la soglia per la rilevanza penale dell'indebita compensazione?

E.R.

Ai sensi dell'articolo 10 quater D.Lgs. 74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

È invece punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti (resta ferma, anche in questo caso, la soglia annua di 50.000 euro).

7

Eliminazione barriere architettoniche e superbonus

Ma allora si può beneficiare del 110% per l'installazione dell'ascensore anche se non c'è un disabile nel condominio?

S.S.

Sì, in quanto l'Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire che la detrazione spetta anche se l'intervento finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori (circolare 19/E/2020).

6

Compensazione credito inesistente e segnalazione antiriciclaggio

Se un cliente compensa un F24 con credito inesistente e io sono completamente estraneo, è opportuno recedere dal contratto oltre che inviare la segnalazione antiriciclaggio?

C. G.

Il quesito proposto trae presumibilmente spunto dalle numerose sentenze che hanno visto coinvolti nella responsabilità penale connessa alle indebite compensazioni anche i professionisti.

Numerose sono state infatti le pronunce della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto il concorso nel reato da parte del professionista, quale “ispiratore della frode fiscale”, anche se a trarre profitto dal reato sia stato soltanto il contribuente. In alcuni casi, inoltre, i professionisti sono stati condannati per “concorso aggravato” ai sensi dell’articolo 13 bis D.Lgs. 74/2000, per aver commesso il fatto nell’esercizio della consulenza fiscale.

Alla luce di quanto esposto, tuttavia, nel caso in cui il contribuente, autonomamente, abbia effettuato la compensazione, non si ritiene possa essere ascritta alcuna responsabilità al consulente, il quale, però, ben potrebbe preferire mantenere le distanze (soprattutto ove il comportamento non paia frutto di un mero errore).

Con riferimento, invece, all’obbligo di segnalazione antiriciclaggio è necessario verificare se la compensazione in esame può configurare reato.

La segnalazione, infatti, si rende necessaria quando il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

5

Sede dell'impresa e superbonus

La sede legale di una ditta individuale o di una società semplice agricola presso l'abitazione del titolare/socio pregiudica la possibilità di accedere al superbonus, ecobonus o sisma bonus per i lavori effettuati sull'unità immobiliare?

T. N.

Si ritiene che la circostanza non precluda la spettanza del superbonus, soprattutto con riferimento alla ditta individuale, per la quale la sede coincide con la residenza o il domicilio fiscale dell'imprenditore nel caso in cui l'attività non richieda, quale imprescindibile requisito, la presenza di appositi locali.

Se l'immobile è ad uso promiscuo, invece, assumono rilievo i chiarimenti offerti dalla risposta all'istanza di interpello n. 570/2020.

L'ecobonus e il sismabonus "non potenziati" possono invece trovare applicazione anche se gli interventi riguardano immobili di imprese (si veda, sul punto, la risoluzione 34/E/2020).

#4

Superbonus e fattura emessa all'impresa

Impresa effettuerà tutti i lavori superbonus su parti comuni condominiali applicando lo sconto in fattura al condominio; il geometra mi chiede se non vi siano problemi nel fatto che lui dovrà asseverare i lavori e fare la fattura all'impresa stessa.

G. B. M.

In generale, la modalità di conferimento dell'incarico (e di successivo pagamento del compenso) al professionista più conforme alla lettera della norma pare essere quella che vede il committente incaricare direttamente il professionista.

In questi casi, tuttavia, potrebbero essere individuate criticità nella gestione operativa, soprattutto ove si intenda riconoscere lo sconto in fattura sul totale della spesa sostenuta (o la cessione del credito): il professionista infatti, in questi casi, deve sopportare l'eventuale onere amministrativo connesso alla gestione del credito stesso.

Alcune "formule commerciali" proposte prevedono quindi la gestione delle spese professionali ricorrendo allo schema del mandato senza rappresentanza: in questo caso i compensi professionali sono fatturati all'impresa, la quale, successivamente, le addebiterà al committente (dandone specifica indicazione in contratto e in fattura).

Una terza ipotesi prevede poi il conferimento dell'incarico dal committente al professionista, con delega all'impresa per il pagamento dei compensi.

In merito a queste modalità operative, l'Agenzia delle entrate non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali, ma può ritenersi che la scelta non precluda la spettanza del superbonus (salvo con riferimento alla terza ipotesi, sulla quale la Dottrina ha espresso criticità legate alla circostanza che lo sconto in fattura può essere riconosciuto fino a concorrenza del

“corrispettivo”, e le spese addebitate ex articolo 15 D.P.R. 633/1972 non configurano un corrispettivo).

In conclusione, dunque, ad oggi può ritenersi che l'emissione della fattura, da parte del geometra direttamente all'impresa non precluda la spettanza del superbonus (e in molti casi viene adottata proprio questa soluzione, in quanto più “snella” dal punto di vista operativo).

Dubbi sussistono, tuttavia, con riferimento ai profili di responsabilità professionale del tecnico.

3

Superbonus e interventi non ancora asseverati

Spese sostenute nel 2020 per il bonus 110%, per interventi non ancora ultimati e non ancora asseverati: sono detraibili? vanno comunicate dall'amministratore del condominio ai fini del 730 precompilato?

S. SRL STP

L'asseverazione richiesta dall'articolo 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020 deve essere rilasciata “al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121”.

A differenza del visto di conformità, inoltre, la presenza dell'asseverazione costituisce presupposto necessario non solo per la cessione del credito e lo sconto in fattura, ma anche per la detrazione in dichiarazione (articolo 119, comma 13, D.L. 34/2020).

Da ciò pare dunque discendere che il rilascio dell'asseverazione debba precedere anche la presentazione della dichiarazione, essendo altrimenti preclusa la spettanza del superbonus.

Pur non essendo intervenuti chiarimenti ufficiali sul punto, si ritiene dunque che nella comunicazione in esame non possa essere indicato come spettante il superbonus, mancando uno dei presupposti necessari per la sua fruizione.

2

Credito d'imposta locazioni: sanzioni per credito inesistente o non spettante?

Credito d'imposta per i canoni pagati per l'affitto di azienda in misura superiore a quello effettivamente spettante configura un credito inesistente o non spettante ai fini delle sanzioni da

applicare?

P. A.

Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato si ritiene necessario far riferimento al documento FNC del 19.10.2020.

Considerato, infatti, che l'indebito utilizzo del bonus locazioni è soggetto alle sanzioni ordinariamente previste, ci si è interrogati sulla natura della violazione, ovvero se la stessa possa essere ricondotta ai casi di crediti d'imposta "non spettanti" o "inesistenti" (ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, D.Lgs. 471/1997).

La FNC, con il documento in esame, ha ritenuto che si configuri una violazione per credito d'imposta "non spettante" se il credito stesso risulta essere sussistente, ma è stato utilizzato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla norma.

In questi casi si applica la sanzione del 30% del credito utilizzato.

Si configura invece un'ipotesi di utilizzo del credito "inesistente" nel caso in cui manchi del tutto il presupposto costitutivo del credito, ovvero se mancano i requisiti previsti dall'articolo 28 del Decreto Rilancio.

In questo caso si applica la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi.

Nel caso prospettato nel quesito, dunque, si ritiene ricorra un'ipotesi di utilizzo del credito d'imposta non spettante.

1

Superbonus: proroga 30 giugno 2022 e approvazione dell'Ue

Per quanto riguarda la proroga al 30/06/2022 del superbonus, il comma 74 dell'art.1 della Legge di Bilancio lo subordina all'approvazione della Comunità Europea che ad oggi non c'è. La proroga quindi per il momento non è certa?

A. S.

La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 74, L. 178/2020) nell'individuare, quale nuovo termine finale per il sostenimento delle spese, il 30.06.2022, lo ha espressamente subordinato "alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea".

Si conferma dunque quanto prospettato nel quesito, non essendo la suddetta approvazione ancora intervenuta.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

